

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DELLE PERGAMENE PER L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PERUGIA**

Il presente capitolato definisce le condizioni per l’affidamento della fornitura dei titoli universitari (diplomi di laurea, specializzazione, dottorato, master, corso di perfezionamento), comprensiva del contenitore tubolare contenente la pergamena, per l’Università degli Studi di Perugia. Tutte le disposizioni del presente capitolato saranno recepite integralmente nel contratto che sarà stipulato dall’Appaltatore in seguito all’aggiudicazione.

PARTE I - NORME GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della presente fornitura sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi, in particolare dal D. Lgs.50/2016;
- Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Università degli Studi di Perugia;
- norme contenute nel disciplinare di gara nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato prestazionale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia che siano emanati durante l’esecuzione della fornitura, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura dei diplomi di laurea e post-laurea (diplomi di laurea, specializzazione, dottorato, master, corso di perfezionamento), comprensiva del contenitore tubolare contenente la pergamena e della relativa spedizione direttamente ai destinatari interessati. La spedizione deve essere effettuata presso il domicilio degli destinatari del titolo e, in via residuale, presso la sede Universitaria.

1.2 L’Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previsti dal presente capitolato prestazionale.

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO A BASE DI GARA

2.1 L’importo presunto complessivo posto a base di gara per il quinquennio ammonta a € 262.500,00 IVA esclusa, calcolato per la stampa e la spedizione, comprensiva del contenitore tubolare, per un numero stimato e meramente indicativo di n. 3.500 titoli di studio e per la compilazione e la stampa di 5 pergamene di laurea *honoris causa* per ciascun anno della durata contrattuale.

2.2. Il suddetto importo è maggiorato di € 26.250,00 IVA esclusa nel caso di proroga di ulteriori mesi 6 di cui all’art. 3.

2.3 L’importo sarà determinato in concreto sulla base delle quantità effettivamente richieste dall’Università e sarà calcolato applicando i prezzi unitari offerti dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara alle quantità di diplomi effettivamente

richiesti dall'Università in base al numero degli studenti effettivamente laureati in ciascun anno della durata contrattuale. Rimane inteso che nessun corrispettivo o diverso indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano la quantità stimata in sede di gara.

2.4 Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati stimati pari a zero.

ART. 3 DURATA DELLA FORNITURA

3.1 L'appalto ha una durata di cinque anni.

3.2 L'Università si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla proroga del contratto nelle more dell'espletamento della gara per affidare nuovamente la fornitura, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, per un massimo di 6 mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie.

ART. 4 VARIANTI

4.1 L'Università si riserva di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, ad ordinare varianti qualitative e quantitative, in aumento e/o in diminuzione fino a 1/5 dell'importo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per l'appalto originario. Le variazioni sono valutate e contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, a titolo risarcitorio, di rimborso o di indennizzo.

4.2 L'Università ha la facoltà di affidare all'Appaltatore la fornitura di stampa relativamente a tipologie di stampati non compresi nel presente capitolato e di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, alle medesime condizioni della fornitura, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

4.3 L'Università si riserva comunque la facoltà di acquistare sul libero mercato prodotti non previsti nell'appalto in oggetto.

II – PARTE SECONDA DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE

5.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento della stampa dei titoli di studio universitari, comprensiva della fornitura dei contenitori tubolari e del servizio di spedizione direttamente ai destinatari interessati. La spedizione deve essere effettuata presso il domicilio dei destinatari interessati secondo le quantità e le specifiche indicate nel presente capitolato o, in ipotesi specifiche, presso le strutture universitarie.

5.2 La fornitura sarà articolata in consegne frazionate e periodiche aventi ad oggetto le quantità e le tipologie di stampati e/o titoli di studio universitari che saranno ordinati di volta in volta. L'appaltatore riceve dall'Università il layout in formato digitale della pergamena attraverso un apposito servizio di file server.

5.3 Si presumono i seguenti quantitativi annui:

- n. 3.400 diplomi di laurea vecchio ordinamento, diplomi di laurea nuovo ordinamento (lauree triennali, specialistiche e magistrali), di dottorato di ricerca, di scuole di specializzazione, di corso di perfezionamento da realizzare su pergamena vegetale avorio da 230 gr/mq da cm 55,5 x 43 con relativi contenitori tubolari rigidi del diametro minimo di 8 cm e dello spessore minimo

di 1,5 mm che garantiscano l'integrità della pergamena durante il trasporto con spedizione presso il domicilio degli studenti;

- n. 100 diplomi di Master da realizzare su carta pregiata avorio da 230 gr/mq da cm 42 x 30 con relativi contenitori tubolari rigidi del diametro minimo di 8 cm e dello spessore minimo di 1,5 mm che garantiscano l'incolumità della pergamena durante il trasporto con spedizione presso il domicilio degli studenti;

La stampa dei diplomi sopra elencati è litografica a sei colori - inchiostro professionale antiscolorimento - su pergamena vegetale color avorio da 230 gr/mq da cm 55,5 x 43 e 42 x 30, a seconda delle varie tipologie.

E', inoltre, presunta la fornitura annuale comprendente composizione e stampa di:

- n. 5 diplomi di laurea "ad honorem" da realizzare su pergamena vegetale avorio da cm 55,5 x 43 - progetto grafico tipologia cornice rosso con consegna presso le sedi universitarie; la compilazione dei diplomi di laurea *ad honorem* dovrà avvenire a mano, con le due capoletra del nome e del cognome miniati in blu a smalto, con decorazione rosso ed oro.

5.4 Al fine di evitare contraffazioni devono essere utilizzate vernici invisibili anticontraffazione o in alternativa può essere apposto un sigillo olografico anticontraffazione. Tutte le scritte devono essere di alto livello professionale.

5.5 Al presente capitolato sono allegate le immagini dell'attuale format delle pergamene. I format delle pergamene dovranno essere corrispondenti a quelli attualmente in uso per forma e dimensioni, come da allegato.

5.6 Il pagamento sarà effettuato a misura ed a consuntivo sulla base del numero di pergamene effettivamente richiesto e realizzato.

5.7 L'Università dispone di una timbratrice a secco che sarà messa nella disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario con passaggio del rischio per ogni eventuale usura o danneggiamento e con assunzione della piena responsabilità per l'uso conforme esclusivamente ai fini della timbratura dei titoli. La timbratrice a secco di proprietà dell'Università dovrà essere restituita all'Università alla fine del rapporto contrattuale.

5.8 L'Università si riserva di modificare le esigenze espresse nel presente capitolato per quanto riguarda i contenuti qualora gli organi di governo dell'Università dovessero esprimere nuove esigenze o modifiche, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

5.9 L'Appaltatore si impegna a stampare, su richiesta, i duplicati dei titoli di studio universitari di cui l'Università necessita, secondo le modalità all'uopo precisate.

5.10 Sono previsti i seguenti layouts:

Layout tipologia di cornice blu:

stampa su pergamena vegetale avorio da 230 gr/mq da cm 55,5 x 43 per i seguenti titoli di studio universitari:

- diploma di laurea specialistica/magistrale e diploma di laurea vecchio ordinamento;
- eventuali duplicati dei suddetti titoli di studio.

Layout tipologia di cornice verde:

stampa su pergamena vegetale avorio da 230 gr/mq da cm 55,5 x 43 per i seguenti titoli di studio universitari:

- diploma di laurea triennale
- eventuali duplicati dei suddetti titoli di studio.

Layout tipologia di cornice rossa:

stampa su pergamena vegetale avorio da 230 gr/mq da cm 55,5 x 43 per i seguenti titoli di studio universitari:

- diplomi di Scuole di Specializzazione;
- diplomi di Dottorato di ricerca;
- diplomi di Corsi di Perfezionamento;
- diplomi di Laurea ad Honorem
- eventuali duplicati dei suddetti titoli di studio.

Layout tipologia di cornice blu-master:

stampa su carta pregiata speciale da 230 gr/mq da cm 42 x 30 per i seguenti titoli di studio universitari:

- master di I e II livello;
- eventuali duplicati dei suddetti titoli di studio.

5.11 L'Appaltatore si impegna a prestare la suddetta fornitura con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previsti dal presente capitolato prestazionale.

ART. 6 ERRORI E CORREZIONI

6.1 L'Appaltatore deve garantire un sistema di controllo di qualità di stampa.

6.2 In caso di errori di stampa, il diploma dovrà essere ritirato dall'Appaltatore al fine di procedere ad una nuova stampa corretta e relativo invio al domicilio dello studente entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi, senza alcun onere per l'Università.

ART. 7 CONDIZIONI ULTERIORI

7.1 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri relativi al trasporto, facchinaggio, imballo e scarico, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

7.2 L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni del presente capitolato e nel successivo contratto.

7.3 L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 8 TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA

8.1 La consegna degli stampati deve essere effettuata presso il domicilio indicato dai destinatari interessati. La consegna del materiale stampato è a cura, a spese e a rischio esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario. Le spese di spedizione o trasporto sono comprese negli importi unitari indicati in offerta.

8.2 Gli ordini verranno periodicamente inoltrati dall'Università all'Appaltatore in base alle esigenze dell'Ateneo e verranno trasmessi in formato digitale attraverso un apposito servizio di file server. I dati, prodotti sia dall'Ateneo sia dall'Appaltatore per rendere eseguibili le reciproche necessità elaborative e gestionali, verranno trasmessi secondo modalità, formati e tracciati da concordare sulla base di accordi tra i tecnici informatici dell'Università e l'Appaltatore. Le modalità di trasmissione dovranno garantire l'inalterabilità dei dati trasmessi, la certezza di trasmissione e la tracciabilità dei flussi di dati nonché il rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679).

8.3 I termini per lo svolgimento delle operazioni di stampa e consegna sono i seguenti:

- l'Appaltatore provvede alla stampa e successiva spedizione delle pergamene inserite nei relativi contenitori tubolari al domicilio del laureato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di stampa.
- la spedizione deve avvenire attraverso raccomandata-assicurata e/o comunque in modalità tracciabile.

8.4 In caso di mancata consegna di taluni dei suddetti titoli entro i predetti termini, l'Università si riserva la facoltà di applicare la penale di cui all'art. 14.

8.5 In caso di esito negativo della spedizione per "indirizzo errato/inesistente/trasferito", l'Appaltatore si impegna a dare avviso all'Università a mezzo e-mail nel più breve tempo possibile e comunque, entro e non oltre le 24 ore dal reso. Ricorrendo tale ipotesi, l'Appaltatore si impegna alla restituzione del plico

all'Università, provvedendo alla giacenza gratuita del plico fino al momento della restituzione.

8.6 L'Appaltatore provvede a trasmettere un report con la specifica di ogni spedizione abbinato ad un codice che consenta il tracciamento del plico.

8.7 Nel caso di diplomi di Laurea *ad Honorem* in cui è richiesta la spedizione presso la sede universitaria, la tempistica per la fornitura delle pergamene è quella di seguito indicata:

- l'operatore economico riceve da parte dell'Università i dati necessari per la stampa almeno 20 giorni lavorativi prima della seduta di laurea su file word;
- l'operatore economico provvede alla composizione, alla stampa e alla consegna delle pergamene almeno sette giorni lavorativi prima della seduta di laurea presso la sede indicata dall'Università, attualmente presso la sede della Ripartizione Didattica in via della Pallotta, 61 (PG). Si precisa che la sede e/o l'indirizzo potranno subire modifiche nell'arco della durata del contratto.

L'avvenuta consegna degli stampati deve avere riscontro nel documento di trasporto che verrà consegnato alla struttura universitaria.

Il documento deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco del materiale consegnato.

In caso di mancata consegna di taluni dei suddetti titoli entro i predetti termini, l'Università si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo art. 14.

8.8 Per gli "stampati urgenti di pergamene", su richiesta dell'Università, nella misura di un numero massimo di 50 pezzi per volta, l'Appaltatore garantisce la stampa e consegna in 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di trasmissione in formato digitale della relativa richiesta, salvo casi di particolare urgenza i cui tempi saranno concordati tra le parti. L'Università si riserva, inoltre, per motivi organizzativi, il diritto di richiedere la stampa di diplomi anche nel mese di agosto o nei periodi festivi dell'anno (quali quello natalizio o pasquale). L'Appaltatore deve pertanto obbligatoriamente garantire una fornitura per le richieste urgenti, al fine di non creare disagi all'utenza dell'Università. L'Università si impegna ad effettuare tali richieste solo per gli stampati urgenti e indifferibili. Il costo di tali stampati non prevede alcuna maggiorazione.

ART. 9 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

9.1 L'Università effettuerà il controllo qualitativo e quantitativo delle pergamene, accertando il rispetto delle modalità di esecuzione. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Università anche in un secondo momento rispetto alla data della consegna degli stampati.

9.2 In particolare, gli stampati con carta di tipo inferiore, per grammatura o qualità, rispetto a quella richiesta dall'Università comporta l'obbligo a carico dell'appaltatore di ritirare gli stessi e di sostituirli con quelli aventi le caratteristiche richieste entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'accertamento dei difetti. L'Università si riserva la facoltà di accettare gli stampati con caratteristiche difformi applicando una riduzione corrispondente al 30% del prezzo previsto per i suddetti stampati.

9.3 Eventuali difetti o anomalie imputabili all'Università comporteranno la richiesta di ristampa con oneri a carico dell'Università stessa, mentre in caso di difetti o anomalie imputabili all'Appaltatore, le pergamene dei titoli universitari errate dovranno essere ritirate e sostituite da quest'ultimo, a propria cura e spese, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'accertamento dei difetti da parte dell'Università. La mancata sostituzione della merce da parte dell'Appaltatore sarà considerata "mancata consegna".

9.4 In pendenza di contestazione l'Università può sospendere il pagamento della sola merce in contestazione, sino alla sostituzione del materiale con altro analogo e

rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria.

ART. 10 REFERENTE DELL'APPALTATORE

10.1 Ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale e per la regolare esecuzione, l'Appaltatore nomina un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.

10.2 Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione della fornitura;
- possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura;
- reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 18,00 nei giorni lavorativi.

10.3 Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

10.4 L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

ART. 11 REPORTISTICA

11.1 L'appaltatore si impegna ad inviare all'Università, oltre al report di cui all'art. 8.6, i dati relativi alle prestazioni contrattuali, in formato elettronico su base quadrimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun quadrimestre di riferimento,

11.2 Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà altresì essere effettuato dall'Università anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

11.3 In particolare, i report quadrimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- quantitativo di stampati o dei titoli di studio universitari ordinati per singola tipologia;
- per ogni tipologia di stampato: indicazione delle caratteristiche tecniche (n. fogli, grammi, formato, colore, specifiche);
- importo degli ordini, IVA esclusa;
- ogni altra informazione richiesta dall'Università in sede di inizio del rapporto contrattuale e nel corso dello stesso.

III – PARTE TERZA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

12.1 Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- a) eseguire le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
- b) tutte le spese e i rischi relativi allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- c) garantire la sicurezza della conservazione dei titoli di studio universitari che sono stati stampati e non ancora consegnati;
- d) distruggere i residui di lavorazione;
- e) provvedere, con oneri a proprio completo carico, alla consegna dei titoli;

- f) riconsegnare all'Università, al termine del rapporto contrattuale, eventuali titoli in giacenza e gli impianti di stampa, oltre al timbro a secco ricevuto dall'Università;
- g) tenere un registro di carico e scarico, visionabile in qualunque momento dall'Università;
- h) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- i) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura;
- j) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- k) comunicare tempestivamente all'Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- l) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- m) sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. I suddetti oneri si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'operatore economico non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Università, assumendosene il medesimo operatore ogni relativa alea.

12.2 L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- n) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- o) a eseguire la prestazione di spedizione dei titoli in tutti i luoghi che saranno indicati nei relativi ordini emessi;
- p) a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- q) a predisporre e trasmettere all'Università in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle prestazioni;
- r) ad avvalersi, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'operatore economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- s) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
- t) ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguita la fornitura;
- u) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- v) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente

dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

ART. 13 RISERVATEZZA

13.1 L'Appaltatore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall'Università per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva dell'Università. Le informazioni fornite dalle parti nell'ambito dell'affidamento sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

13.2 L'Appaltatore si impegna, per sé e per il proprio personale direttamente coinvolto nell'attività, a fare uso delle informazioni ricevute esclusivamente ai fini dell'esecuzione della fornitura, mantenendo la riservatezza delle informazioni ed evitando di divulgarle a soggetti diversi dalla parte che le ha concesse nonché ad assumere le necessarie cautele affinché non pervengano a conoscenza di terzi e a non compiere atti che possano essere di pregiudizio all'utilizzazione delle stesse da parte dei legittimi titolari. Il personale direttamente coinvolto nell'esecuzione delle attività dovrà essere previamente informato del carattere riservato delle informazioni.

13.3 Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna altresì ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

13.4 Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto attuativo e chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 14 PENALI

14.1 Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione, l'Università si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.

a) Esecuzione con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;

b) Per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

14.2 L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

14.3 L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente ed incameramento della garanzia, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 15 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata all'appaltatore, anche per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione l'appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 14, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

15.2 L'affidamento si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell'operatore economico della comunicazione con la quale l'Università dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) tre gravi violazioni da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte;
- b) arbitrario abbandono della fornitura;
- c) frode nell'esecuzione della fornitura;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- e) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali tali da compromettere la qualità e la regolarità della fornitura;
- f) dichiarazione di fallimento dell'operatore economico;
- g) cessione, anche parziale del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- i) esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- j) tre contestazioni relative alla qualità della fornitura.

15.3 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 RECESSO

16.1 L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, c.c., con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

16.2 In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

17.1 Il corrispettivo dovuto dall'Università verrà corrisposto mediante fatture emesse dall'Appaltatore ogni quadrimestre (tre fatture per ciascun anno).

17.2 Tutte le fatture devono riportare i seguenti dati:

- quantità e tipologia del materiale fornito;
- prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare.

17.3 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di conversione del D.L. n.187/2010), l'aggiudicatario è

tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

17.4 L'Appaltatore deve rendere noti: gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, i soggetti delegati ad operare su tali conti con loro generalità e codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

17.5 L'Appaltatore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

17.6 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di applicabilità delle sanzioni previste (art. 3 comma 9 bis e art. 6 legge di conversione 13 agosto 2010, con le modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

17.7 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214. L'Appaltatore dovrà dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso l'Università (come verso le altre Pubbliche Amministrazioni), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito FatturaPA. Nel sito FatturaPA è possibile reperire le informazioni necessarie, "regole tecniche" e "linee guida" al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica. Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate dalle strutture dell'Università di Perugia mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio), mentre i pagamenti continueranno ad essere effettuati con le modalità correnti. La fattura priva del Codice Univoco Ufficio sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio. (SdI - gestito dall'Agenzia delle Entrate)

17.8 A far data dal 1 gennaio 2015, per effetto di quanto previsto ai commi 629 e 633 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. "Split Payment". In particolare, la normativa prevede che l'IVA, nonostante l'addebito in fattura, non è riscossa dal cedente/prestatore ma è versata direttamente dall'acquirente nelle casse dell'Erario. In fattura dovrà essere apposta l'annotazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, "scissione dei pagamenti art. 17/ter DPR 633/72" o diciture simili.

L'Università degli Studi di Perugia rientra tra i soggetti destinatari della normativa.

17.9 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il Direttore dell'Esecuzione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

17.10 La liquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

17.11 Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

17.12 Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione di diritto. La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

L'emissione di tutte le fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dall'Appaltatore nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio. Sarà, altresì, cura dell'Università prevedere espressamente, in sede di Buono d'Ordine, per l'anno di fornitura di specifico oggetto, eventuali altri periodi di sospensione della fatturazione da parte dell'operatore economico.

17.13 Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140, per il presente appalto non vengono erogate le anticipazioni del prezzo contrattuale.

ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano il subappalto sono quelle stabilite dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

ART. 19 UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

L'Università degli Studi di Perugia non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale non potrà mai essere utilizzato il logo dell'Università degli Studi di Perugia se non previa autorizzazione dell'Università stessa.

ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE

20.1 L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

20.2 A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intera fornitura affidata di importo minimo fissato in 2 milioni di Euro.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dall'Università ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

20.3 In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

20.4 L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell'appaltatore.

ART. 21 SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

ART. 22 ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

ART. 23 CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Perugia.

ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università prima della stipula del contratto.

PARTE II - NORME DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 25 REQUISITI DEI CONCORRENTI

È richiesto, a pena di esclusione, da parte dell'operatore economico, il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industriale, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- Capacità tecniche-professionali - servizi analoghi: avere regolarmente eseguito nel triennio 2016/2017/2018, una fornitura analoga a quella di cui alla presente procedura (stampa su pergamena di diplomi e titoli di studio non falsificabili) di importo complessivo minimo pari ad € 100.000,00 riferito ad un singolo Ateneo. Il requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica, attraverso la produzione in originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione.

I suddetti requisiti sono richiesti al fine di garantire che gli operatori economici possiedano la necessaria esperienza professionale per eseguire i servizi richiesti con adeguati standard di qualità e particolari livelli di capacità organizzativa e di sicurezza.

ART. 26 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, a favore dell'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto su un totale di 100 punti, individuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

PARAMETRI	PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX. 70 PUNTI)

	CRITERIO DI PUNTEGGIO	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
A	Qualità del sistema organizzativo per l'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento al numero degli addetti che si intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto e le relative mansioni: max punti 15: a tal fine l'impresa dovrà presentare una relazione contenente: l'organigramma del personale impiegato per	Il punteggio max. di 15 punti sarà attribuito in base a: A.1) per l'attribuzione del punteggio relativo alla sottovoce A.1 per ogni impresa concorrente verrà rilevato il numero di unità di personale adibito all'appalto in oggetto. All'impresa che avrà offerto il numero più elevato di personale da adibire all'appalto verrà attribuito il

	<p>l'esecuzione del presente appalto con l'indicazione del numero, caratteristiche, qualifiche professionali ed anni di esperienza lavorativa maturati del personale che l'impresa offerente intende utilizzare; le modalità organizzative per fronte alle sostituzioni del personale; il programma di formazione del personale</p> <p>Il punteggio max. di 15 punti sarà così ripartito:</p> <p>A.1) numero di personale: max punti 3 A.2) presenza all'interno del gruppo di lavoro impiegato per l'esecuzione dell'appalto di almeno un tecnico informatico: max punti 5 A.3) piano di utilizzo del personale e piano di sostituzione in tempi ristretti del personale: max punti 3 A.4) programma di formazione del personale: Max punti 4</p>	<p>punteggio massimo di 3 punti. Ad ogni altra impresa concorrente verrà attribuito il punteggio che scaturisce dal rapporto tra il numero di unità di personale da dedicare all'appalto indicato dalla impresa in oggetto ed il numero di unità di personale addetto all'appalto più elevato offerto, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per tale modalità (3 punti).</p> <p>A.1 offerta $n = \frac{\text{numero personale addetto offerta } n}{\text{max numero personale addetto}} * 3$.</p> <p>A.1 offerta $n =$ punteggio da attribuire</p> <p>A.2) Il punteggio massimo di 5 punti verrà così assegnato: 5 punti al concorrente che avrà all'interno del gruppo di lavoro un tecnico informatico laureato - 3 punti al concorrente che avrà all'interno del gruppo di lavoro un tecnico informatico diplomato - 0 punti al concorrente che non avrà all'interno del gruppo di lavoro un tecnico informatico;</p> <p>A3-A.4) per l'attribuzione dei punteggi di cui alle sottovoci A.3 e A.4 verrà formulata dalla Commissione di gara, per ogni impresa concorrente in relazione a quanto offerto in merito a tali sottovoci, un giudizio per ciascuna delle predette sottovoci ed un punteggio parziale, così come indicato nella tabella seguente:</p> <p>Ottimo 1,0 Buono 0.8 Discreto 0.6 Sufficiente 0.4 Mediocre 0.2 Insufficiente 0.0</p>
B	<p>Qualità dei sistemi anticontraffazione adottati: max punti 25: a tal fine l'impresa dovrà presentare una relazione contenente l'esposizione e la specifica descrizione dei sistemi di anticontraffazione e sicurezza dei</p>	<p>Per l'attribuzione del punteggio verrà formulato dalla Commissione di gara un giudizio ed un punteggio parziale, così come indicato nella tabella seguente:</p> <p>Ottimo 1,0 Buono 0.8</p>

	diplomi che la stessa utilizzerà nell'espletamento dell'appalto. Verrà data preferenza alle imprese che dimostrino oggettivamente la validità della metodologia utilizzata tramite brevetti specifici e/o certificazioni riconosciute	Discreto 0.6 Sufficiente 0.4 Mediocre 0.2 Insufficiente 0.0
C	Qualità dei servizi aggiuntivi: max punti 15: a tal fine l'impresa dovrà proporre eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nel capitolato, finalizzati al miglioramento delle prestazioni richieste, in particolare in relazione alla modalità e tracciatura delle spedizioni; alla possibilità di effettuare in tempi rapidi spedizioni internazionali; alla possibilità di assolvere a richieste di stampe urgenti.	Per l'attribuzione del punteggio verrà formulata dalla Commissione di gara un giudizio ed un punteggio parziale, così come indicato nella tabella seguente: Ottimo 1,0 Buono 0.8 Discreto 0.6 Sufficiente 0.4 Mediocre 0.2 Insufficiente 0.0
D	Brevità nei tempi di spedizione dei diplomi presso domicilio studente: max punti 15:	La spedizione dei diplomi deve avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo. Costituisce elemento di valutazione la consegna in tempi più brevi rispetto a quello sopra citato: 15 punti per tempi di consegna pari a 10 giorni; 10 punti per tempi compresi fra gli 11 ed i 15 giorni; 5 punti per consegne comprese fra i 16 ed 19 giorni. Non verranno presi in considerazione tempi di consegna pari o superiori a 20 giorni.

OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX. 30 PUNTI)

Il concorrente dovrà indicare nella scheda di offerta per le due tipologie di pergamene previste, pergamene titoli di studio e pergamene di laurea *honoris causa*, il prezzo unitario omnicomprensivo, il prezzo complessivo per un numero stimato di 3.500 pergamene annuali, il prezzo complessivo per i cinque anni di vigenza del contratto che dovrà comunque essere inferiore ad 262.500,00 IVA esclusa.

Il punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica sarà così ripartito:

- 25 punti per il miglior prezzo unitario per le pergamene titoli di studio
- 5 punti per il miglior prezzo unitario per le pergamene *honoris causa*.

Il punteggio massimo attribuibile, per le diverse tipologie di pergamene, verrà assegnato all'impresa che avrà offerto il prezzo unitario più basso onnicomprensivo. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali.

Il RUP
F.to Dr. Matteo Tassi